

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CERIMONIALE COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 29 novembre 2013

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 08 agosto 2022

INDICE

CAPO I

Art. 1 - Finalità

CAPO II

Art. 2 - Lo stemma

Art. 3 - Riproduzione dello stemma

Art. 4 - Uso dello stemma comunale

Art. 5 - Divieto di modificazione dello stemma

CAPO III

Art. 6 - Il gonfalone

Art. 7 - Custodia del gonfalone

Art. 8 - Utilizzo del gonfalone

Articolo 9 - Altre occasioni in cui può essere utilizzato il gonfalone

Articolo 10 - Circostanze particolari per la partecipazione del gonfalone

CAPO IV

Articolo 11 - La fascia tricolore

Articolo 12 - Utilizzo della fascia tricolore

CAPO V

Art. 13 - Definizione di patrocinio

Art. 14 - Soggetti beneficiari

Art. 15 - Dergoghe

Art. 16 - Ambiti di richiesta

Art. 17 - Richiesta di patrocinio

Art. 18 - Concessione del Patrocinio

Art. 19 - Sanzioni

Art. 20 - Entrata in vigore

CAPO I

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore nonché la concessione del patrocinio del Comune di Valperga, ai sensi art 2 c. 4 del vigente statuto comunale

CAPO II

Art. 2 - Lo stemma

Il Comune di Valperga ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2013 e così descritto: “fasciato di rosso e d'oro alla lista svolazzante e con le estremità accartocciate, di azzurro, recante la scritta in lettere maiuscole di nero: FERME TOI; essa lista unita all'ingiù a due staffili di nero con le staffe d'oro; la lista attraversante la prima e la seconda fascia, le staffe caricanti la quinta fascia. Ornamenti esteriori da Comune”.

Art. 3 - Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

Lo stemma in via generale non potrà essere usato da ogni altro soggetto : privato, pubblico, enti associazioni e simili se non previa autorizzazione del sindaco.

Art. 4 - Uso dello stemma comunale

L'uso dello stemma, logo istituzionale del Comune, da parte di soggetti diversi dall'Ente è consentito:

- a. in seguito a concessione del patrocinio;
- b. nei casi diversi dalla concessione del patrocinio previa autorizzazione del Sindaco o della Giunta da valutare caso per caso;
- c. ai Comitati, Consorzi, Società pubbliche, enti sovracomunali e simili cui il Comune, a vario titolo, aderisce, limitatamente all'espletamento delle funzioni istituzionali degli stessi;
- d. nella realizzazione di cartografie, piantine, guide e materiale analogo, dietro specifica autorizzazione.

Nella richiesta di utilizzo è necessario specificare con quali modalità si intenda fare uso dello stemma e descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto, che dovrà sempre essere sottoposto all'assenso dell'Ufficio Segreteria dell'Ente. A tal fine è redatto apposito modello di richiesta da parte dei competenti uffici.

Art. 5 - Divieto di modificazione dello stemma

In caso di concessione d'uso dello stemma comunale, quest'ultimo non potrà in alcun modo essere modificato nelle sue proporzioni, colori, elementi costitutivi e analoghi.

In caso di uso improprio, l'autorizzazione all'uso verrà immediatamente revocata.

CAPO III

Art. 6 - Il gonfalone

Il Gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2013 e così descritto: "drappo di giallo con la bordatura di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

Art. 7 - Custodia del gonfalone

Il gonfalone viene di norma collocato nell'ufficio del Sindaco o nella sala del Consiglio comunale.

Art. 8 - Utilizzo del gonfalone

Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta. Il Gonfalone è retto in via prioritaria dal personale della Polizia Municipale, anche in alta uniforme o in subordine da amministratori in corso di reggenza o dipendenti comunali ed in ulteriore subordine da rappresentanti delle associazioni locali, opportunamente delegati ed autorizzati dal Sindaco, anche verbalmente. Di norma il gonfalone, se ostentato fuori dalla sede municipale, è accompagnato dalla fascia tricolore.

L'esibizione del Gonfalone è comunque obbligatoria nelle seguenti ricorrenze:

- Anniversario della Liberazione 25 aprile
- Festa della Repubblica 2 giugno
- Festa dell'Unità Nazionale IV novembre
- Festa Patronale
- Festività del Corpus Domini
- Pellegrinaggio della Comunità di Valperga a Belmonte del 17 agosto
- Solennità di Maria Liberatrice

Art. 9 - Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone

Il Sindaco valuta se, il Gonfalone potrà partecipare a tutte quelle cerimonie civili o religiose di carattere straordinario ed imprevisto o che vengano considerate di particolare importanza ed interesse per il Comune. In particolare il Sindaco può disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni o iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da soggetti pubblici e/o privati e che perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale e civile della comunità. Il Sindaco può altresì disporre l'invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni organizzate da soggetti pubblici e/o privati e che si svolgono al di fuori del territorio comunale, previo accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità interessata.

Art. 10 - Circostanze particolari per la partecipazione del gonfalone

Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, alle esequie di Assessori e Consiglieri Comunali deceduti durante il loro mandato, di dipendenti Comunali deceduti in servizio, di ex Sindaci ed ex Assessori; i cui feretri, potranno essere esposti, per il saluto nel Salone Consiliare, o nel teatro Comunale Eugenio Fernandi.

Il Gonfalone potrà essere esposto, a discrezione del Sindaco ed in via del tutto eccezionale nella Camera ardente, allestita nel Salone Consiliare, nel teatro Comunale Eugenio Fernandi o in altro luogo, in caso di decesso di cittadini che in vita hanno dato lustro, onore al Comune di Valperga, e di cittadini onorari,

In ogni caso, il Gonfalone verrà esposto, nelle forme consuete, nelle cerimonie religiose e/o civili.

CAPO IV

Art. 11 - La fascia tricolore

Distintivo del Sindaco, sia nelle veste di capo dell'Amministrazione che di Ufficiale di Governo, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi secondo le disposizioni normative in vigore.

Art. 12 - Utilizzo della fascia tricolore

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare da un Assessore o da un Consigliere delegato.

La fascia tricolore è obbligatoria tutte le volte che ciò sia contemplato da norme di legge o altre disposizioni emanate dal governo.

Il Sindaco utilizza la fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il Sindaco indossa la fascia tricolore in tutte le occasioni ufficiali, nelle manifestazioni e iniziative culturali dove l'Amministrazione comunale deve essere rappresentata e comunque segue gli stessi principi enunciati dagli Art. 8, 9 e 10 di suddetto Regolamento circa l'utilizzo del Gonfalone.

CAPO V

Art. 13 - Definizione di patrocinio

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate sul territorio comunale e fuori e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il medesimo e la comunità. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento e sostegno comunale.

Art. 14 - Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Regioni, e altri enti locali comunque denominati, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, istituzioni religiose riconosciute ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, altri Organismi, ovvero privati cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo Art. 15.

I soggetti beneficiari sono obbligati ad evidenziare il patrocinio del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

Art. 15 - Deroghe

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 14, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Comune in modo rilevante ed incisivo.

Art. 16 - Ambiti di richiesta

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la promozione e la conoscenza del proprio territorio, ed al di fuori, di iniziative riguardanti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace e della legalità contro le mafie, i valori della solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Art. 17 - Richiesta di patrocinio

La domanda per l'ottenimento del patrocinio di un evento, iniziativa o progetto, redatta in carta semplice, deve essere presentata dal soggetto organizzatore, utilizzando gli appositi modelli, predisposti dagli uffici comunali.

La domanda deve indicare:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente e responsabile dell'iniziativa;
- data, luogo, natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti;
- impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale;
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
- Di sollevare il comune da ogni genere di responsabilità per quanto attiene la manifestazione.

Nella domanda devono essere specificate le eventuali agevolazioni richieste, quali utilizzo di beni e attrezzature comunali, occupazione di suolo pubblico, necessità di supporto logistico.

Art. 18 - Concessione del Patrocinio

Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio decreto, o dalla giunta, se necessario con acquisizione del parere dei responsabili dei servizi comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

L'atto di concessione del patrocinio indicherà le eventuali agevolazioni concesse sotto forma di riduzioni o esenzioni dal pagamento di tariffe comunali, uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale, uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni o fattispecie similari, previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione dell'amministrazione comunale, il nome e lo stemma del Comune.

Art. 19 - Sanzioni

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Valperga venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con un multa da Euro 100,00 ad Euro 2.500,00.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno di pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

Il presente regolamento abroga in maniera implicita ed esplicita tutte le precedenti disposizioni in materia.